



# COMUNE DI AREZZO

## REGOLAMENTO EDILIZIO

### Capo I

#### Obbligo di richiesta dell'autorizzazione per costruire

Art. 1 - Chiunque voglia eseguire, entro il territorio del Comune, opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, intenda introdurre varianti ad opere già approvate prima o dopo che sia iniziata l'esecuzione, deve chiedere al Podestà apposita autorizzazione, allegando i disegni, decorosi ed eseguiti conforme arte, con le relative spiegazioni, necessari ad illustrare l'opera che intende di eseguire, redatti e firmati da un professionista autorizzato ai sensi della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dei relativi regolamenti, nonché ai sensi del R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma, che assume la responsabilità dell'esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

E' fatto obbligo al proprietario di denunciare, nella richiesta di autorizzazione della costruzione, il nome e la residenza del difettore dei lavori, allegando una dichiarazione di accettazione firmata dal medesimo. Così pure dovrà essere tempestivamente denunciata al Podestà ogni variante nella direzione dei lavori.

I disegni devono essere sia planimetri-  
ci sia prospettici per le costruzioni nella zona

urbana, cioè entro il perimetro delimitato nella nota in calce al presente regolamento; solo planimetrici per le costruzioni fuori della zona urbana.

Il Podestà potrà anche richiedere che il progetto sia corredato di uno schizzo prospettico dei fabbricati contigui laterali, con la indicazione delle altezze dei medesimi, di un saggio in acquerello dei colori che si intende dare alla facciata verso strada, e di tutti quegli altri dati che ritenesse necessario od opportuno conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune.

Chiunque intenda collocare o spostare da un sito ad un altro, entro il perimetro della zona urbana, insegne, mostre, cartelli, tende, edicole, quadri luminosi e simili, prospicienti strade o piazze pubbliche, deve pure chiederne autorizzazione al Podestà, nei modi che sopra.

Non è prescritta la denuncia per i lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 2 -                   abolito

Art. 3 - Il Podestà prenderà in esame la domanda per mezzo dei suoi Uffici, consultando, per le opere entro il perimetro della zona urbana, la Commissione Edilizia, e rilascerà all'interessato la propria autorizzazione, oppure farà conoscere in quali parti del progetto debba essere modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi o di regolamenti.

Art. 4 -                   abolito

Art. 5 - Presso l'Ufficio tecnico municipale saranno tenuti, costantemente aggiornati, tre registri delle denunce dei lavori: il primo per la zona

urbana, il secondo per il rimanente territorio del Comune.

Art. 6 - Nessun lavoro potrà essere intrapreso se non dopo ottenute le prescritte autorizzazioni, eccetto che si tratti:

a) di provvedimenti richiesti da urgenti e improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene, che dovranno essere specificatamente indicate;

b) di opere provvisorie o di costruzione di steccati per cantieri edilizi, fermi però, anche per tutti questi casi, la responsabilità e gli obblighi di cui al seguente capoverso.

Dopo la concessione della richiesta autorizzazione, potrà il proprietario dar principio ai lavori, restando però pienamente responsabile della conformità delle opere alle disposizioni dei regolamenti e delle leggi in vigore.

Art. 7 - Non potranno ottenere l'autorizzazione quei progetti che in qualsiasi modo contravvengano alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo quando si tratti di riforme di edifici esistenti, nel qual caso potranno ottenere l'autorizzazione quei progetti di fabbrica che, a parere della competente Commissione, rappresentino evidenti e importanti migliorie, ancorchè in essi le dette prescrizioni non siano state tutte rigorosamente osservate.

Art. 8 - L'autorizzazione del Podestà alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle Leggi e Regolamenti in vigore e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette Leggi e Regolamenti, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti di terzi, con tutte le conseguenze di cui all'art. 10°.

Art. 9 - L'autorizzazione ha la validità di sei mesi dalla data di emissione. Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere

intraprese o riprese, se non previa domanda nuova e nuova autorizzazione.

Art. 10 - Qualora i lavori, iniziati in base ad autorizzazione, non siano condotti secondo il progetto approvato e secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, il Podestà fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto nella domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della Legge comunale e provinciale. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 11 - Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada comunale da aprirsi, il proprietario potrà chiedere al Podestà, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà addiventare alla consegna dei detti punti fissi.

Per la consegna dei punti fissi, qualora sia necessaria una visita sul luogo, l'edificante dovrà fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti.

Art. 12 - Allo scopo di accertare che le opere siano conformi al progetto approvato e alle disposizioni del presente Regolamento, il Podestà, a mezzo del proprio Ufficio tecnico, provvederà alla vigilanza dei lavori. Gli interessati dovranno perciò permettere l'accesso in qualsiasi tempo e fornire le eventuali indicazioni e spiegazioni ai funzionari incaricati delle ispezioni.

Capo II.

Commissione edilizia e sue attribuzioni

Art. 13 - È istituita una Commissione edilizia, avente voto consultivo, composta di dieci membri e precisamente dal Sindaco, con funzioni di Presidente ed in caso di assenza o impedimento da un Assessore da lui delegato dall'Ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico comunale e dall'Ufficiale Sanitario del Comune, che sono membri di diritto, e da un Ingegnere o Architetto, da un legale, da un geometra e da quattro cittadini scelti liberamente dal Consiglio comunale.

I membri elettivi costituenti la Commissione, vengono nominati con decorrenza dal 1° gennaio e durano in carica due anni.

Qualora qualcuno cessasse dall'Ufficio, il Consiglio comunale ne farà la sostituzione anche durante il biennio, e il nuovo eletto resterà in carica fino al compimento del biennio stesso.

Le funzioni di membro della Commissione edilizia sono gratuite.

Presiede la Commissione il Sindaco od in caso di assenza o impedimento un Assessore da lui delegato; funge da Segretario l'Ingegnere capo del Comune.

Il numero legale per la validità delle adunanze è della metà più uno, compreso il Presidente e il Segretario.

Art. 14 - La Commissione edilizia sarà convocata, mediante invito scritto, ogni qualvolta occorra, normalmente ogni venti giorni.

Si riterranno dimissionari quei membri elettivi che, senza giustificazione, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

Art. 15 - La Commissione Edilizia sarà chiamata per dare parere, per quanto riguarda il pubblico ornato, la pubblica viabilità e simili interessi:  
1 - sulle domande tutte di cui all'art. 1 del presente Regolamento, per opere da eseguirsi entro

- il perimetro della zona urbana delimitata nella nota in calce al presente Regolamento;
- 2 - sulle domande per la costruzione di cappelle, o per il collocamento di monumenti nei Cimiteri comunali;
  - 3 - sui piani regolatori di edilizia e di ampliamento;
  - 4 - sui progetti di opere pubbliche importanti.

Art. 16 - Se qualcuno dei membri della Commissione sia autore di un progetto esposto all'esame della medesima, tale membro dovrà astenersi dal prender parte all'adunanza, mentre questa esaminerà il suo progetto.

Art. 17 - Dei pareri espressi dalla Commissione, verrà steso verbale dal Segretario in apposito registro. I verbali delle singole adunanze saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

### Capo III.

#### Opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori

Art. 18 - Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni e riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose, ed attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire della esecuzione di dette opere.

Art. 19 - Ove le opere di cui all'articolo precedente debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico nella zona urbana, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici con un assito o un incanniccato, fatta eccezione:

- a) che si tratti di opere di poca entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbrico

cato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio del Podestà, essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito o dell'incannicciato;

b) quando, in caso di sovrabbio incaglio al pubblico transito, il Podestà non possa permettere che venga ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, nella quale contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti, a seconda delle migliori regole dell'arte.

Art. 20 - Gli assiti e gli incannicciati debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno metri 3,50. Il Comune ha sempre facoltà di servirsi di essi per le pubbliche affissioni.

Art. 21 - Quando non sia permesso o non sia necessaria la costruzione dell'assito e dell'incannicciato, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad un'altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti non meno di 3 metri, se si tratta di ponte sorretto, non meno di quattro metri, se si tratta di ponte a sbalzo, ed avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 22 - I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti imposti dalle prescrizioni della Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Art. 23 - Nelle opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele ad evitare qualsiasi danno a cose e a persone. E' vietato calare materiale di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o per appositi condotti.

Art. 24 - Quando le opere di chiusura o i ponti di servizio importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve prima ottenere la licenza dal Podestà, a tenore del-

le disposizioni contenute nel regolamento relativo.

Il proprietario, o chi per esso, deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, oltrechè di una somma da determinarsi caso per caso dal Podestà, a titolo di anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale.

Gli angoli sporgenti delle opere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di una lanterna a vetri rossi, o di una lampadina elettrica rossa, che deve restare accesa, per cura e a spese di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole.

Art. 25 - Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici, devono incominciare appena compiuto l'impianto delle opere di riparo e degli occorrenti ponti di servizio ed essere continuate senza interruzione, e compiute nel più breve tempo possibile.

Art. 26 - Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare, perfettamente sgombra, a tutte sue cure e spese, l'area pubblica comunque occupata.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese del proprietario; detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Municipale, dovrà essere rifusa entro 15 giorni dall'avviso di pagamento.

#### Capo IV. Norme Tecniche

Art. 27 - Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti per i quali sia stata concessa l'autorizzazione, e secondo le migliori regole dell'arte; inoltre, in ordine alle disposizioni dell'art. 3 del R. Decreto-Legge 25 marzo 1935, n. 640, devono essere osservate le norme tecniche di buona costruzione, di cui ai seguenti paragrafi:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, sui terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta ai piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto, e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura stessa dovrà essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estesi a tutta la larghezza del muro, e la distanza reciproca di tali corsi o fasce non potrà essere superiore a metri 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi, ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui appoggiano, ed avere un'altezza minima di centimetri 20;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifici solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 28 - Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori; attualmente quelle di cui al R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1213.

Per gli altri materiali da costruzione sono da osservare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici; attualmente le seguenti:

le "norme e condizioni per le prove e per l'accettazione dei materiali ferrosi", approvate con Decreto Presidenziale 15 luglio 1925;

le "norme e condizioni per le prove e per l'accettazione dei legnami", approvate con D.M. del

30 settembre 1912.

Art. 29 - E' vietato di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per struttura, altezza o larghezza delle vie al presente Regolamento, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Così pure, è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 30 - abolito

#### Capo V.

#### Norme igieniche

Art. 31 - Si dovranno osservare, nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche, le prescrizioni stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Si dovranno, inoltre, osservare al riguardo le norme che seguono.

Art. 32 - L'altezza degli edifici lungo le strade pubbliche, siano essi fabbricati nuovi, ricostruiti o rialzati, non potrà superare di una volta e mezzo la larghezza della strada o della piazza su cui prospettano. Tale altezza però può sempre raggiungere i m. 10, ma non può sorpassare il limite massimo di m. 22.

Art. 33 - L'altezza degli edifici viene misurata dal piano della strada o del marciapiede, se vi è, fino alla linea della fronda.

Art. 34 - Tanto per edifici di nuova costruzione, quanto per quelli esistenti che si vogliono sopraelevare, il Podestà ha la facoltà di concedere che l'altezza sia superiore a quella stabilita dal precedente art. 32, purchè si tratti di edifici di

notevole importanza dal lato architettonico, o contribuiscano a migliorare notevolmente l'aspetto di una strada o piazza.

In ogni caso il Podestà fisserà l'altezza massima.

#### Capo VI. Norme estetiche

Art. 35 - E' consigliabile la costruzione a filo della linea stradale, che comunque non potrà mai essere sorpassata.

Chi invece fabbrica in arretrato rispetto alla suddetta linea, deve costruire lungo la linea stessa un muro con sovrapposta cancellata, il tutto conforme all'ornamentazione dell'edificio.

Per le costruzioni che sorgeranno lungo le strade la cui larghezza raggiunga o superi i m. 10 il Podestà può imporre un'altezza minima di m. 14, misurata al piano del marciapiede al piano sottostante.

Art. 36 - Tutte le parti degli edifici destinate a rimanere visibili permanentemente da vie o spazi pubblici, ed in particolare i muri di frontespizio in sopralzo rispetto agli stabili limitrofi, devono, con speciale riguardo al luogo in cui sorgono detti edifici, corrispondere alle esigenze del decoro edile, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, etc., che, oltre ad essere per loro stesse decorose e rispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare coi materiali, con le linee, decorazioni, tinte, etc. degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventual importanza artistica di questi.

Le pareti dell'edificio offerte comunque alla pubblica vista o visibili da luoghi frequentati dal pubblico, come strade, piazze, ferrovie e simili, dovranno essere mantenute costantemente in buon ordine.

E' in facoltà del Podestà di ingiungere

sistemazioni (intonaco e tinte) di fronti di edifici che si trovino nelle condizioni indicate nel presente articolo, anche quando si tratti di edifici già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, e di esigere la rimozione di intonaci cadenti, nonché la cura di opere d'arte esposte sulla pubblica via.

Art. 37 - Tutti i muri di fabbrica, ad eccezione di quelli in pietra naturale o artificiale, o in laterizi a lavoro quadro, devono, quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati e convenientemente decorati.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbriche o di muri di cinta non presentino un aspetto decoroso il Podestà ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per la esecuzione.

Art. 38 - Non si possano eseguire sulle facciate delle case, su altri muri e sugli affissi (porte, finestre, ecc.) esposti alla pubblica vista, tinture figurative ed ornamentali di qualunque genere, o restaurare quelli esistenti, senza prima avere presentato al Podestà i relativi disegni (occorrendo anche a colori) ed ottenuta l'autorizzazione.

Art. 39 - Verso la pubblica via, anche per i fabbricati costruiti in arretramento dalla linea stradale, i contorni delle aperture di porte, botteghe e finestre, i copri fascia delle cornici dei vari piani e simili, devono essere in pietra naturale o artificiale, o riquadrati con intonaco di cemento di provata solidità, o in terracotta.

Art. 40 - I balconi o terrazzini pensili, prospicienti spazi pubblici, devono avere il piano della soglia ad un'altezza non inferiore a m. 4,20 dal piano stradale e una sporgenza non maggiore di m. 1,20.

Nelle vie larghe meno di 10 metri, la costruzione del balcone o terrazzini può essere limitata o vietata.

Art. 41 - Tutte le chiusure di ogni genere, di finestre di altezza minore di m. 2,20 dal suolo, di porte d'ingresso o di botteghe sulle vie, piazze o strade pubbliche, non potranno aprirsi verso l'esterno.

Art. 42 - Le finestre ed aperture dei sotterranei e delle cantine devono essere munite di solide inferriate fitte.

Art. 43 - Le gronde in struttura muraria debbono avere il frontale costruito in pietra naturale o artificiale di provata solidità, o in terracotta, ed essere munite di canali di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane. Dai canali suddetti le acque debbono essere ammesse negli appositi condotti sotterranei, ove esistono, a mezzo di tubi verticali, i quali, nella parte inferiore, sino all'altezza di almeno m. 3,50 dal piano di spiccate, non debbono sporgere dal muro.

Art. 44 - Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire immediatamente la riparazione.

Art. 45 - Nei fabbricati di nuova costruzione, o che vengano restaurati, non si possono costruire, lungo i muri prospicienti le pubbliche vie, canne fumarie esterne o di riporto, come pure non si potranno costruire condutture di latrine, di acque, etc., visibili.

Art. 46 - Le vetrine, insegne, iscrizioni, decorazioni fisse o mobili delle botteghe per l'indicazione dell'esercizio di qualsiasi commercio, professione, arte o mestiere, nonchè i fanali e le tende innanzi alle botteghe, debbono soddisfare

alle esigenze della estetica e non potranno essere collocate a posto o eseguite senza l'autorizzazione del Podestà.

Art. 47 - Le tende innanzi alle botteghe dovranno essere a padiglione, di colore bene intonato alla facciata, e non potranno essere collocate ad altezza minore di m. 2,50, nè aggettare oltre due metri. Esse dovranno essere decenti; ove non fossero tali, il Podestà potrà ordinare la rimozione.

#### Capo VII.

##### Norme per la conservazione dei monumenti

Art. 48 - Salvo le disposizioni delle legge vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Art. 49 - Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 50 - Se, nel restauro o nel demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

#### Capo VIII.

##### Diritti e facoltà dell'Autorità

Art. 51 - All'Autorità comunale è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare, previo avviso ai proprietari, sulla facciata delle case prospicienti le vie:

- a) tabelle indicanti i nomi delle Vie o Piazza;
- b) tabelle indicanti i numeri civici delle case;

c) bracci dei fanali e ogni altro apparecchio per illuminazione pubblica, qualora la larghezza delle strade non permetta di appoggiarli sul suolo.

I proprietari saranno inoltre tenuti al ripristino delle tabelle di cui alle lettere a) e b), quando queste siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile.

#### Capo IX.

#### Sanzioni penali

Art. 52 - I contravventori saranno puniti a termine della legge 26 febbraio 1928, n.613, e degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dall'art. 55 della stessa Legge comunale e Provinciale e dell'art. 378 della Legge sui lavori pubblici 30 marzo 1865 n. 2248, allegato F.

#### NOTA

Il perimetro della zona urbana è costituito dalla spezzata ideale che congiunge i seguenti punti:  
Sulla strada nazionale Romana (statale n. 1), il ponte del torrente Vingone.

Sulla ferrovia Arezzo-Roma, l'attraversamento della strada vicinale di Palanca.

Sulla strada comunale di S. Maria (Viale Mecenate), il cancello del recinto del Convento.

Sulla strada nazionale Anconetana (statale n. 73), la biforcazione della strada detta di "Fiume Secco", che conduce al caseggiato di Fiume, presso il Pantano.

Sulla strada comunale di Staggiano (V. Francesco Redi), la biforcazione della strada di Pomaiolo presso il caseggiato Fiume; pure sulla strada comunale di Staggiano (Via Francesco Redi), la biforcazione della strada vicinale che conduce al convento dei Cappuccini.

Sulla strada circondaria esterna (Viale Guido Tarlati), la biforcazione della strada comu-

nale di S. Fabiano, presso gli Archi.

Sulla strada comunale della Chiassa Superiore (Via Buonconte da Montefeltro), la biforcazione della strada di S. Polo, presso Ca. del Lanino.

Sulla strada nazionale Casentinese (statale n. 71, denominata in quel tratto Viale S. Margherita), la biforcazione della strada vicinale di Villarada.

Sulla strada provinciale dei Sette Ponti, il passaggio a livello della ferrovia Arezzo-Stia.

Sulla strada nazionale Valdarnese (statale n. 69, denominata in quel tratto Viale Marco Perennio), il passaggio a livello della ferrovia Arezzo-Stia.

Sulla strada comunale di Pesciola (Viale Alessandro dal Borro), il passaggio a livello della Ferrovia Arezzo-Sinalunga.

---

Deliberato con atto n. 462 in data 16 settembre 1935 e modificato con successiva deliberazione 27 febbraio 1936 n. 114.

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 31 marzo 1936, n. 7123.

Vistato per l'omologazione dal Ministero dei Lavori pubblici, Direzione Generale dell'Edilizia e delle Opere igieniche, Div. VII, in data 23 aprile 1936 - XIV, n. 3165 di protocollo.

Pubblicato all'Albo pretorio dall'8 al 23 maggio 1936, ai termini dell'art. 62 della Legge comunale e provinciale e dell'art. 129 del regolamento per la sua esecuzione.

---

Arezzo, li 25 maggio 1936 - XIV

IL PODESTA'

P. L. Occhini